

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 32

Seduta
del giorno **17.10.2011**

N. **32** del Registro

Oggetto: Istituzione contributo di soggiorno – provv.ti.

L'anno duemila **undici** addì **diciasette** del mese di **ottobre** alle ore **16,10**

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data **11.10.2011** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A
1)	DE LUCA Vincenzo		
2)	SORRENTINO Luca		
3)	VENTURA Domenico		
4)	SCANNAPIECO Rosa		
5)	GALDI Domenico		
6)	CRISCUOLO Gaetano		
7)	CRISCITO Pasquale		
8)	BERNABO' Luigi		
9)	DELLA VALLE Raffaele		
10)	AVAGLIANO Amedeo		
11)	AMODIO Camillo		
12)	D'ALESSIO Antonio		
13)	SANTORO Felice		
14)	DE PASCALE Augusto		
15)	PROVENZA Luciano		
16)	TELESE Salvatore		
17)	DI CARLO Horace		
18)	CARAMANNO Angelo		
19)	MEMOLI Gialuca		
20)	LOFFREDO Dario		
21)	MAZZEO Domenico		

		P	A
22)	FERRAZZANO Anna		
23)	CELANO Roberto		*
24)	ZITAROSA Giuseppe		
25)	CAMMAROTA Antonio		
26)	STASI Pietro Damiano		*
27)	ADINOLFI Raffaele		
28)	VIVIANO Nobile		
29)	MEMOLI Pasqualina		
30)	GAGLIANO Salvatore		
31)	FERRARA Alessandro		
32)	PETILLO Marco		
33)	TORRE Emiliano		

Presenti **31**

Assenti **02**

Presiede il Presidente **D'ALESSIO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori: **AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASCONI, DE MAIO, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23, i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.;

che la stessa norma, nel prevedere l'adozione di un regolamento recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, prevede, altresì, l'adozione da parte dei Comuni di un regolamento, con cui, gli stessi, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, sono facultati a disporre ulteriori modalità applicative del tributo ed a prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Considerato:

che questo Ente investe somme considerevoli per realizzare assetti urbanistici nonché iniziative ed eventi di notevole valenza socio-culturale tesi a rendere la Città di Salerno un'attrazione turistica, per cui l'introduzione dell'imposta di soggiorno è in linea con le finalità del legislatore;

che la I e VII Commissione Consiliare Permanente hanno espresso parere favorevole sull'istituzione dell'imposta, nonché, sull'adozione del relativo regolamento;

che sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

Ritenuto, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dalla suddetta normativa nonché di adottare il Regolamento di che trattasi, contenente le modalità applicative di detta imposta, le esenzioni e ogni altra disposizione;

Visti gli artt. 52 del Dlgs. n° 446/97 e 7 del Dlgs. n° 267/2000;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta nonché dal Direttore dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e del Direttore del Settore Tributi per la sola regolarità tecnica;

Uditi gli interventi, così come riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 25), tra cui quelli dei Consiglieri MEMOLI G., MEMOLI P. e CRISCITO, che chiedono di emendare il regolamento in questione, così come segue:

emendamenti MEMOLI G. e MEMOLI P. - si propone di :

- sostituire al punto a) dell'art. 3 la parola decimo con : *dodicesimo*
- sostituire all' art. 3 il numero "25" con " 20 ";

- all'art. 4 punto 2) eliminare la parole "*bed and brakfast, case appartamenti per vacanze, case per ferie*;
- all'art. 4 punto 3) dopo le parole sosta temporanea aggiungere "*nonché per bed and brakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere e case per ferie* "
- aggiungere all'art. 3 un altro comma che preveda:
"l'esonero dall'imposta agli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso della L.n° 104/92 art. 3 comma 3, fatta eccezione di portatori di handicap in misura superiore ai 2/3 art. 21 della legge su citata.

emendamento CRISCITO - si propone:

- aggiungere al 1° comma dell'art. 3 le parole:
" Oltre agli iscritti all'anagrafe del Comune di Salerno.....
- aggiungere al punto b) dell'art 3 dopo la parola gioventù : *o in strutture ricettive a basso costo gestite per conto del Comune.*
- di riscrivere il punto c) dell'art. 3 così come di seguito:
*c) i malati e coloro che li assistono, anche se degenti e ricoverati presso le strutture sanitarie del Comune di Salerno.
 Per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente e gli accompagnatori dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura recettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;*
- cambiare i punti f. g e h dell'art. 3 così come di seguito:
*f) le persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati.
 g) coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali.
 h) tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purchè documentabile da attestazione del datore di lavoro.*
- di aggiungere all'art. 5 il seguente punto a) :
" ha l'obbligo di informare gli ospiti, in appositi spazi, della applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno";

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 27 favorevoli, n° 5 contrari (ADINOLFI,VIVIANO,CELANO,ZITAROSA,FERRAZZANO), espressi per alzata di mano dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14/03/2011
2. Approvare, come approva, per quanto al punto 1, lo schema di regolamento, composto da n° 12 articoli, e di dare atto che il testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti, viene qui allegato per costituirne parte integrante.
3. Mandare alla Segreteria Generale, al Settore Tributi e Ragioneria per quanto di competenza nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/97.

UFFICIO DI GABINETTO

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE

- dott. Enrico **POSTI**GLIONE -



SETTORE TRIBUTI

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.


IL DIRETTORE

- ing. Elvira **CANTARELLA** -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale




SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- dott. Luigi **DELLA GRECA** -





COMUNE DI SALERNO

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Salerno

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Salerno.

Art. 2

Soggetto Passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Salerno.

Art. 3

Esenzioni

Oltre agli iscritti all'anagrafe del Comune di Salerno, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù, o in strutture ricettive a basso costo gestite per conto del Comune;
- c) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso della L.n° 104/92 art. 3 comma 3, fatta eccezione di portatori di handicap in misura superiore ai 2/3 art. 21 della legge su citata.
- d) i malati e coloro che li assistono anche se degenti e ricoverati presso le strutture sanitarie, del Comune di Salerno.
Per poter beneficiare dell'esenzione, il paziente e gli accompagnatori dovranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura recettiva è finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- g) le persone che anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati.
- h) coloro che pernottano per frequentare i corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;
- i) tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati che pernottano in città per ragione dovute al loro lavoro, purchè documentabili da attestazioni del datore di lavoro.

Art. 4

Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è pari a euro **3,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di **5** pernottamenti consecutivi.

L'imposta di soggiorno è pari a euro **2,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di **5** pernottamenti consecutivi.

L'imposta di soggiorno è pari ad euro **1,00** al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta -campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nonché, per bed and breakfast, case appartamenti per vacanze affittacamere, case per ferie ed è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 5 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Art.5

Obblighi di comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva :

- a) ha l'obbligo di informare gli ospiti, in appositi spazi, della applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- b) comunica al Settore Ragioneria del Comune di Salerno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione.

Art.6

Versamenti

I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il tributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Salerno.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro sedici.

Art. 10

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento di imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Salerno, almeno trenta giorni

prima della scadenza del termine di versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila cinquecento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art. 11

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui gli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 Luglio 2012.

Prevedere la possibilità di costituire un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to

LIGUORI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

CALIENDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **27.10.2011** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **11.11.2011**.

il **27.10.2011**

f.to **p. IL SEGRETARIO GENERALE**
Il Funzionario delegato
- Giuseppe CANDITO -